

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 22 ottobre 2014**

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana Metal, presentata dalla Spagna)

(2014/816/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi le cui attività sono cessate in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, in conseguenza del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, il FEG non può superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011).
- (3) Il 25 marzo 2014 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 142 imprese operanti nella divisione 25 della NACE Rev. 2 («Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature») nella regione di livello NUTS 2 della Comunidad Valenciana (ES52) e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda risulta conforme ai requisiti per la determinazione di un contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario di importo pari a 1 019 184 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 1 019 184 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GUL 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 167 del 29.6.2009, pag. 26.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

B. DELLA VEDOVA
